



*Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles*

Inviato per posta elettronica a :
giancarlo_viola@regione.lombardia.it;
cristiana_trudu@regione.lombardia.it;
lucia_silvestri@regione.lombardia.it;
settorelegislativo@affarieuropei.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it ; a.iele@politicheagricole.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 8.1.2016

Prot. 69

(data e numero di protocollo)

Posizione :

Oggetto: Aiuti di Stato – Italia (Lombardia) – SA.41321 (2015/N)
Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE LOMBARDIA

- c.a. dott. G. VIOLA
- c.a. dott.ssa C. TRUDU
- c.a. dott.ssa L. SILVESTRI

MILANO

E, p.c.

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello
Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2015) 9692 del 6/1/2016 (già anticipata per posta elettronica) con la quale la Commissione europea ritiene che una parte del regime non costituisce aiuto di stato e di non sollevare di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti di Stato indicato in oggetto.

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 7 gennaio 2016, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese

Red. F. Forte/amk



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 7.1.2016
SG-Grefe(2016) D/ 65



RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (6.1.2016)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

giannarlo - viola @ regione.lombardia.it

Giustina - Tundo @ //

Al. *Lucia - Silvestri @ //*

IT



*La Commissione
"ritiene che una parte
del regime non costituisca
aiuto di stato" e di non
sollevare ...*



Bruxelles, 6.1.2016
C(2015) 9692 final

Oggetto: **Aiuti di Stato - Italia (Lombardia)**
 SA. 41321 (2015/N)
 Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della
 naturalità

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (la "Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di ritenere che una parte del regime non costituisce un aiuto di Stato e di non sollevare obiezioni nei confronti dell'altra parte del regime notificato, ritenendola compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito illustrate.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 20 marzo 2015, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- (2) La Commissione ha inviato richieste di informazioni supplementari alle autorità italiane il 6 maggio e il 5 agosto 2015, cui queste hanno risposto con lettera del 18 giugno e del 28 ottobre 2015. In data 6 novembre e 10 dicembre 2015 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

S.E. On. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

2.2. Obiettivo

- (4) Con la presente notifica, le autorità italiane intendono promuovere le infrastrutture verdi nella Regione Lombardia, sostenendo investimenti non produttivi a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste e mediante la concessione di aiuti al settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative.

2.3. Base giuridica

- (5) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche:
- deliberazione n. X/2944 del 19 dicembre 2014 della Giunta regionale della Regione Lombardia e relativo allegato - Disposizioni attuative quadro "Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (comma 2 bis e seguenti, art. 43, L.R. 12/2005)
 - progetto di deliberazione che modifica la deliberazione n. X/2944.

2.4. Durata

- (6) Dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Bilancio

- (7) Il bilancio complessivo è pari a 18 000 000 EUR.

2.6. Beneficiari

- (8) Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:
- a) persone fisiche e giuridiche di diritto privato, compresi i consorzi forestali¹, proprietari o possessori di terreni, che garantiscano la fruizione e la libera accessibilità al pubblico alle aree interessate dagli interventi senza ricavo di alcun reddito dalla gestione degli interventi. I beneficiari sono piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014² e ai fini dell'intervento di cui al regime notificato concernente le conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell'alta pianura (punto 19, lettera e) di seguito) sono imprese attive nel settore forestale;

¹ A norma dell'articolo 56 della legge regionale n. 31/2008, i consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i proprietari di terreni pubblici e privati e altri soggetti della filiera bosco-legno, per svolgere, tra l'altro le attività selvicolturali sui terreni conferiti.

² Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

b) persone giuridiche di diritto pubblico proprietari di terreni che garantiscano la fruizione e la libera accessibilità al pubblico alle aree interessate dagli interventi senza ricavo di alcun reddito dalla gestione degli interventi. Le autorità italiane hanno individuato i seguenti beneficiari e le loro funzioni in relazione alle attività contemplate dal regime di aiuto notificato: comuni, loro associazioni o consorzi o unioni di comuni³, consorzi di bonifica⁴, enti gestori di parchi e di riserve regionali⁵ e l'Ente regionale per i servizi all'Agricoltura e alle foreste⁶. Le autorità italiane hanno spiegato che tali beneficiari operano nella loro funzione istituzionale con obiettivi non economici⁷, ma con lo scopo di fornire un servizio al pubblico in generale al fine della riconnessione ecologica e della rinaturalizzazione delle zone interessate, con effetti funzionali alla prevenzione delle calamità naturali e al contrasto al consumo di suolo. Ai fini dell'ammissibilità, i beneficiari sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che non eserciteranno alcuna attività economica derivante dal materiale legnoso eventualmente prodotto attraverso gli interventi notificati, né alcun tipo di attività commerciale che possa derivare dall'attuazione del regime di aiuti in esame (ad esempio, locazione delle aree per attività ricreative, pesca, caccia, ecc. o prestazione diretta di tali attività sul mercato); qualsiasi violazione di tale obbligo comporta la revoca della decisione di concessione e il conseguente recupero dell'aiuto.

- (9) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 500 e 1000.
- (10) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto non sarà concesso alle imprese in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli: "orientamenti")⁸.
- (11) In linea con il punto 27 degli orientamenti, l'Italia si è impegnata a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario ha ancora nella sua disponibilità un aiuto dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia concernente un aiuto individuale sia un regime di aiuti), finché il beneficiario abbia rimborsato o pagato in un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegittimo e incompatibile e i relativi interessi maturati per il recupero.

³ Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 267/2000, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

⁴ A norma dell'articolo 77 della legge regionale n. 31/2008, i consorzi di bonifica sono responsabili per le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica. Fra le opere idrauliche figurano le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

⁵ Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 86/1983, gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale ed eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.

⁶ A norma degli articoli 63 e 64 della legge regionale n. 31/2008, l'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia. Le funzioni svolte da ERSAF nell'ambito del regime di aiuti notificato sono quelle legate alla gestione del patrimonio forestale.

⁷ Ai sensi dell'articolo 73 della legge n. 917/1986, i beneficiari sono definiti come enti non commerciali. Per gli enti pubblici non costituisce attività commerciale lo svolgimento di funzioni delegate per legge.

⁸ Modificati dalla Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4).

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (12) Il regime di aiuti notificato ha lo scopo di potenziare le infrastrutture verdi, per limitare la frammentazione del territorio e il consumo di suolo, per preservare il paesaggio rurale, con particolare attenzione a situazioni di degrado paesaggistico e ambientale e ai comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale (pianura e collina). Il previsto sostegno contribuirebbe anche indirettamente al mantenimento e all'incremento di serbatoi agro-forestali per lo stoccaggio del carbonio con effetto mitigativo di eventi meteorologici intensi.
- (13) Più specificamente, il regime prevede cinque tipi di interventi (da A a E dell'allegato della base giuridica, descritti in dettaglio nel punto 19 di seguito), che rientrano nelle seguenti due categorie di aiuti nel settore forestale: aiuti alla forestazione e all'imboschimento (sezione 2.1.1 della parte II degli orientamenti) e aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale (sezione 2.8.1 della parte II degli orientamenti).
- (14) L'intervento relativo al ripristino del suolo fertile (intervento F dell'allegato della base giuridica) sarà sovvenzionato conformemente alle norme *de minimis*.
- (15) L'aiuto per l'acquisto di terreni, che corrisponde all'intervento G dell'allegato della base giuridica, è riservato soltanto ai beneficiari pubblici di cui al punto 8, lettera b). Il prezzo per ettaro non può essere superiore al valore agricolo medio (VAM)⁹ e la spesa massima ammissibile è pari a 200 000 EUR in 3 anni. L'acquisto di terreni deve essere finalizzato alla realizzazione degli interventi del regime notificato di cui al punto 19, lettere da a) a d).
- (16) Gli interventi di cui al regime di aiuti notificato descritti al punto 19, lettere da a) a d), sono simili alle misure di forestazione incluse nel programma di sviluppo rurale della Lombardia («PSR») per il periodo 2014-2020, che è stato adottato dalla Commissione il 15 luglio 2015. A tale riguardo, le autorità italiane hanno affermato che i pertinenti interventi notificati differiscono dalle corrispondenti misure del PSR per la loro finalità e la durata dell'impegno: mentre queste ultime costituiscono misure temporanee finalizzate alla conservazione dell'ambiente per il periodo dell'impegno, gli interventi notificati hanno la finalità di creare aree forestali in via permanente. Tuttavia, ad avviso delle autorità italiane, gli interventi del regime di aiuti notificato sarebbero definiti in modo coerente con il regolamento (UE) n. 1305/2013¹⁰ e con la politica di sviluppo rurale e contribuirebbero alle priorità affrontate nel succitato PSR, in particolare alle priorità del FEASR 4, lettera a) (ripristino, salvaguardia e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa) e 5, lettera e) (promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale) e, indirettamente, alla priorità 4, lettera c) (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi).

⁹ Il VAM è definito a livello provinciale dalla competente Agenzia del Territorio.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (17) Gli aiuti sono versati in forma di sovvenzioni. Le autorità italiane hanno spiegato che tale forma di aiuto è ritenuta necessaria per poter prima valutare la compatibilità dei progetti presentati prima della concessione dell'aiuto. A loro avviso, non esistono al momento altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive.
- (18) Secondo le autorità italiane, gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi sono limitati al minimo a causa della natura non produttiva degli investimenti previsti, dei loro effetti locali e sito specifici e a causa dell'entità degli interventi ammissibili (non superiore a 20 ettari come descritto nel punto 19 di seguito).
- (19) Il regime di aiuti notificato prevede cinque tipi di interventi che ai fini dell'ammissibilità non devono superare i 20 ettari per beneficiario e devono avere le seguenti caratteristiche:
- (a) Bosco: la dimensione minima è di 3 ettari. La definizione di bosco è basata sulla legislazione nazionale¹¹. Costi ammissibili: lavori preparatori del terreno; lavori colturali post impianto; spese per la sicurezza ed eventuale delimitazione dell'area di impianto; fornitura e impianto di essenze vegetali comprese pacciamature; formazione di ambiti prativi.
 - (b) Sistema verde a prevalenza di bosco: la dimensione minima è di 3 ettari e almeno il 70% della superficie deve essere destinata a soprassuolo forestale; la superficie rimanente può essere utilizzata per: a) siepi, filari, fasce boscate e prati arbustati, macchie arboree; b) prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazioni spondali di corsi d'acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo ingegneria naturalistica); e c) nuovi prati stabili. Costi ammissibili in aggiunta ai costi ammissibili di cui alla precedente lettera a): formazione di prati stabili e di prati umidi; movimenti e modellamento terra; scavi per creazione aree umide; modellazione spondali o riapertura testa del fontanile o ricreazione lanche e piccole opere accessorie anche di genio civile per adduzione acqua; forme di impermeabilizzazioni naturaliformi per creazione di aree umide; opere di ingegneria naturalistica minore con impiego di materiale vegetale vivo.
 - (c) Sistema verde con bosco complementare: la dimensione minima è di 1 ettaro e una superficie di almeno 0,2 ettari per una larghezza non inferiore a 25 metri dell'area dev'essere destinata a soprassuolo forestale. Le condizioni per la restante superficie e i costi ammissibili sono gli stessi indicati al punto b) di cui sopra.
 - (d) Sistemi verdi a prevalenza di elementi lineari: la dimensione minima è di 50 metri di larghezza e di 200 metri di lunghezza. Devono essere composti da siepi, filari, filari arborati, fasce boscate, fasce tampone e, se del caso, prati accessori, che costituiscano canale ecologico di connessione tra elementi con significativo grado di naturalità esistenti o quantomeno che ne

¹¹ La definizione di foresta è stabilita all'articolo 42 della legge regionale n. 31/2008; le autorità italiane hanno fornito la definizione nella notifica, come richiesto al punto 35.9 degli orientamenti.

rappresenti la naturale continuità almeno uno di questi. I costi ammissibili sono gli stessi di cui alla lettera a).

- (e) Conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell'alta pianura (recupero della brughiera): la dimensione minima è di 0,5 ettari solo in ambiti territoriali con comprovata presenza di brugo in un passato recente. Costi ammissibili: abbattimento di soggetti vegetali e rimozione degli stessi per creare un ambiente idoneo alla (ri)formazione della brughiera. I costi ammissibili di cui alla lettera a) sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente categoria di aiuto.

- (20) Intensità dell'aiuto: 100% dei costi ammissibili. Per gli interventi di cui al punto 19), lettere da a) a d), i costi ammissibili non possono superare 30 000 EUR per ettaro. Per l'intervento di cui al punto 19, lettera e), il sostegno può coprire fino ad un massimo di 250 000 EUR per progetto. In caso di combinazione di diversi interventi la spesa è ammissibile fino a 400 000 EUR.
- (21) Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 19, lettere da a) a d), e fatta eccezione per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica, oltre ai rispettivi costi ammissibili di cui al punto 19), un premio annuale sotto forma di costi di manutenzione può essere concesso fino a un massimo di 4 000 EUR per ettaro, con un limite di 3 anni. Nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Spese generali (quali i costi per la progettazione dell'intervento, per la direzione dei lavori, il piano di sicurezza e altri costi amministrativi) concernenti gli interventi ammissibili non possono superare il 12% delle spese complessivamente ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui non sia recuperabile. A tale fine, i beneficiari devono dichiarare la loro posizione nei confronti dell'IVA nella loro richiesta.
- (22) Le autorità italiane hanno affermato che l'intervento concernente le colturali di terreni boschivi degradati per il recupero della brughiera (punto 19, lettera e) sopra) mira a ripristinare l'ecosistema e il paesaggio tradizionale della Regione Lombardia e che, di conseguenza, esso rientra nel campo di applicazione della sezione 2.8 della parte II degli orientamenti.
- (23) Secondo le autorità italiane, la possibilità che la forestazione sia resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, non è applicabile al regime di aiuti in questione, con la conseguenza che i requisiti ambientali di cui al punto 509, lettera c), degli orientamenti non sono pertinenti. Per quanto riguarda la soglia di cui al punto 509, lettera d), degli orientamenti, le autorità italiane hanno comunicato che tale requisito si applica a operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste superiori a 20 ettari e che tale soglia è stata stabilita in linea con la legislazione regionale sulla valutazione dell'impatto ambientale.
- (24) Per essere ammissibili i progetti devono soddisfare talune condizioni che sono descritte nella base giuridica, tra cui, di assicurare il libero e pieno accesso del pubblico alle aree oggetto di interventi; di comprendere tre anni di manutenzione post-impianto; di prevedere l'obbligo di non trasformazione della superficie di intervento; di indicare se è stata fatta domanda per altre fonti di finanziamento e,

in caso di ottenimento dei medesimi, di comunicare quale opzione di finanziamento è stata scelta.

- (25) La base giuridica prevede una serie di esclusioni. Non saranno concessi aiuti, tra l'altro, a favore:
- a) delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica;
 - b) dell'abbattimento di piante destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale o del ripopolamento con alberi equivalenti;
 - c) dell'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo;
 - d) di interventi che riducono la biodiversità, che provocano la lisciviazione dei nutrienti o che hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti;
 - e) di progetti con un parere contrario espresso dall'ente gestore di "Natura 2000";
 - f) di progetti con un parere contrario espresso dall'ente gestore di un parco o di una riserva naturale in considerazione delle possibili conseguenze negative del progetto, sull'area protetta o a causa della scelta delle specie vegetali da utilizzare;
 - g) di progetti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;
 - h) di progetti che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di provenienza non certificata nonché di specie esotiche invasive o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
 - i) di progetti che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari;
 - j) di studi, ricerche, pianificazione, programmazione, studi di fattibilità;
 - k) di movimenti di terra non correlati direttamente alla realizzazione forestale o altre operazioni ammissibili con divieto di commercializzazione del materiale terroso e degli inerti derivanti dagli scavi.
- (26) La domanda di aiuto è presentata e approvata prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività e comprende almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Le domande saranno valutate sulla base di una decisione discrezionale delle autorità pubbliche mediante un sistema di priorità. La tabella delle priorità e dei relativi punteggi è descritta in dettaglio nella base giuridica.
- (27) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato non possono essere cumulati con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o fondi UE per gli stessi costi ammissibili.

2.8. Altri impegni

- (28) L'Italia si è impegnata a pubblicare le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti entro il termine di cui al punto 131 degli stessi.

3. VALUTAZIONE

3.1. Ambito di applicazione della decisione

- (29) Gli aiuti *de minimis* concessi dallo Stato membro sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.

3.2. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (30) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce un aiuto di Stato come qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi fra gli Stati membri.
- (31) Il divieto di concedere aiuti di Stato sancito nel suddetto articolo si applica soltanto nel caso in cui il beneficiario di un aiuto sia un'impresa. La Corte di giustizia ha costantemente rilevato che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento¹². L'attività economica è stata definita nella sentenza della Corte, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"¹³.
- (32) Pertanto, un'entità è classificata come impresa sempre relativamente a un'attività specifica. Un'entità che esercita sia attività economiche che attività non economiche deve essere considerata un'impresa solo in relazione alle prime. Per quanto riguarda i beneficiari di cui al punto 8, lettera b), tali enti sono enti pubblici che operano nella loro funzione istituzionale con finalità non economiche¹⁴. In tal senso, essi devono dichiarare che non eserciteranno alcuna attività economica derivante dal materiale legnoso eventualmente prodotto attraverso gli interventi notificati, né alcun tipo di attività commerciale che possa derivare dall'attuazione del regime di aiuti in esame (ad esempio, locazione delle aree per attività ricreative, pesca, caccia, ecc. o prestazione diretta di tali attività sul mercato); Pertanto, gli aiuti concessi a tali enti non costituiscono un aiuto di Stato, in quanto tali enti non esercitano attività economiche, come definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (33) Per quanto riguarda i beneficiari di cui al punto 8, lettera a), essi sono qualificati come imprese. L'aiuto in questione è finanziato mediante risorse statali e conferisce un vantaggio ai beneficiari, in quanto favorisce solo talune imprese nella regione Lombardia, rafforzandone la posizione sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000 nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e a.*, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74 e giurisprudenza ivi citata.

¹³ Cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e a.*, cit., punto 75 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁴ Cfr. la sentenza della Corte del 18 marzo 1997 nella causa C-343/95, *Cali & Figli/Servizi Ecologici porto di Genova* ECLI:EU:C:1997:160, punto 16.

questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza¹⁵.

- (34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto ad un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto al commercio intraunionale¹⁶. Il settore interessato è quello forestale, aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsivoglia misura a favore della produzione in uno o più Stati membri¹⁷. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (35) Alla luce di quanto sopra, rispetto ai beneficiari definiti al punto 8, lettera a), le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatte e pertanto si può concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. Gli aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.3. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE

- (36) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 20 marzo 2015 e non è stato attuato in precedenza. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

3.4. Compatibilità dell'aiuto

3.4.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (37) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (38) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve soddisfare le condizioni della normativa dell'Unione pertinente in materia di aiuti di Stato.

3.4.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

- (39) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato che saranno concessi ai beneficiari di cui al punto 8, lettera a), si applicano la parte I e i capitoli 2.1 e 2.8 della parte II degli orientamenti.

3.4.2.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

¹⁵ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

¹⁶ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

¹⁷ Dai dati statistici emerge che 434 998,37 metri cubi sono stati prodotti nell'Unione europea nel 2013, di cui 36 330 metri cubi sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'UE. Nel 2012 l'Italia ha esportato 7 744,46 metri cubi verso altri paesi dell'UE (banca dati di Eurostat, *Roundwood production and trade* aggiornamento a partire dall'11.12.14).

- (40) Conformemente al punto 43 degli orientamenti, il regime notificato è volto a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse nel settore forestale. Il regime è una misura analoga a una misura di sviluppo rurale, che prevede interventi simili ma non identici alle corrispondenti misure incluse nel PSR della Lombardia per il periodo 2014-2020 (punto 16). A tale riguardo, al fine di escludere il doppio finanziamento la base giuridica impone ai beneficiari obblighi specifici (punto 24). Il regime di aiuti notificato può essere considerato adeguato e coerente con il PSR della Lombardia per il periodo 2014-2020 ed è pertanto in linea con il punto 47 degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che il regime contribuisca agli obiettivi dello sviluppo rurale.
- (41) Conformemente al punto 48 degli orientamenti, per quanto riguarda l'intervento relativo alle conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell'alta pianura per il recupero della brughiera rientrando nella sezione 2.8 della parte II degli orientamenti e quindi al di fuori del campo di applicazione della politica di sviluppo rurale, la Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto, in seguito a una sufficiente esperienza riguardo al contributo di tale intervento per gli obiettivi dello sviluppo rurale.
- (42) Come descritto nei punti 4 e 12, il regime mira a sostenere investimenti non produttivi per i progetti su scala locale con obiettivo ecologico, in particolare per potenziare le foreste e correggere gli squilibri del sistema rurale-ambientale. Non è stato pertanto identificato alcun impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto 52 degli orientamenti.

Necessità dell'intervento statale

- (43) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alle pertinenti sezioni della Parte II degli orientamenti, come analizzato nella sezione 3.4.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto 55 degli orientamenti, l'aiuto sia necessario e venga concesso mediante uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (44) A norma del punto 56 degli orientamenti, un aiuto è adeguato se altri strumenti della politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo agli obiettivi della PAC.
- (45) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II degli orientamenti e le autorità italiane hanno spiegato le ragioni per cui è stata scelta l'opzione di misure analoghe a misure di sviluppo rurale (punto 16), in linea con i punti 57 e 58 degli orientamenti, la Commissione ritiene che lo strumento della politica sia adeguato.
- (46) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non coperti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, come descritto al punto 17, le autorità italiane hanno fornito le ragioni per le quali attualmente momento non esiste un'altra forma di aiuto potenzialmente meno distorsiva. Si ritiene pertanto soddisfatta la condizione del punto 62 degli orientamenti. Per quanto riguarda l'intervento del regime di aiuti notificato, ammissibile ai sensi della sezione 2.8 della parte II degli orientamenti, la relativa finalità ecologica non può essere conseguita con le misure che rientrano nell'ambito di applicazione di altre sezioni degli orientamenti (punto

22), come indicato al punto 63 degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto lo strumento di aiuto adeguato e le specifiche forme di aiuto in linea con la parte II degli orientamenti.

Effetto di incentivazione

- (47) Dal punto 26 discende che il lavoro sull'attività pertinente avrà inizio solo dopo che il beneficiario abbia presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali in linea con il punto 70 degli orientamenti e che tale domanda conterrà gli elementi richiesti al punto 71 degli orientamenti. Pertanto, la condizione dell'effetto di incentivazione del regime di aiuti è rispettata.
- (48) Ai sensi del punto 75, lettera a), degli orientamenti, i regimi di aiuto con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della sezione 2.8 della parte II non sono soggetti alle prescrizioni relative alla necessità di un effetto di incentivazione se sono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio quando il regime introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro. Poiché il presente regime di aiuto prevede un sistema di punti da attribuire ai progetti interessati in base a una decisione discrezionale delle autorità pubbliche (punto 26), tale disposizione non si applica al pertinente intervento del regime notificato.
- (49) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni relative all'effetto di incentivazione in conformità dei punti da 70 a 75 degli orientamenti siano soddisfatte.

Proporzionalità

- (50) A norma del punto 84 degli orientamenti, la proporzionalità è soddisfatta se i costi ammissibili sono in linea con le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti e le intensità massime di aiuto per ciascun tipo di aiuto sono rispettate. L'intensità di aiuto del regime è conforme alle intensità massime di aiuto degli orientamenti, come figura nella sezione 3.4.2.2, e per i relativi calcoli, gli importi sono stati intesi al lordo di qualsiasi imposta o di altro onere (punto 21), come previsto al punto 85 degli orientamenti.
- (51) Come descritto al punto 21, l'IVA non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile, in linea con il punto 86 degli orientamenti.
- (52) L'aiuto non può essere cumulato con altri regimi a carattere locale, regionale, nazionale o UE a copertura degli stessi costi ammissibili (punti 24 e 27). Inoltre, discende dal punto 14 che gli aiuti *de minimis* previsti nella base giuridica non coprono gli stessi costi ammissibili delle misure in esame, conformemente al punto 104 degli orientamenti.
- (53) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la condizione della proporzionalità sia soddisfatta.

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (54) Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza e degli scambi nel caso di investimenti nel settore forestale, le autorità italiane hanno fornito sufficienti informazioni (punto 18) che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al

minimo, conformemente ai punti (115) e (116) degli orientamenti, con la conseguenza che tale criterio è ritenuto soddisfatto.

- (55) Inoltre, poiché il presente regime soddisfa le condizioni stabilite nella parte II degli orientamenti, come dimostrato di seguito, e non supera le intensità massime di aiuto ivi specificate, conformemente al punto 113 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

Trasparenza

- (56) L'Italia si è impegnata a rispettare gli obblighi in materia di trasparenza di cui al punto 128 degli orientamenti (punto 28).

3.4.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (sezione 2.1.1 degli orientamenti)

- (57) Come descritto al punto 8, lettera a), gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale sono erogati ai proprietari fondiari privati o ai possessori e ai loro consorzi, in linea con le condizioni di cui al punto 505 degli orientamenti. Il punto 506 degli orientamenti specifica che gli aiuti per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento coprono unicamente i costi di impianto. Nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Dal punto 21 e dall'esclusione generale dell'impianto di alberi a rapido accrescimento (punto 25, lettera c)) discende che tali condizioni sono soddisfatte.
- (58) Ai sensi del punto 507 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi per coprire i costi di impianto di foreste e aree boschive su terreni agricoli e non agricoli e come premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di dodici anni. Dai punti 19 e 21 risulta che i costi ammissibili del regime di aiuto sono in linea con il punto 507 degli orientamenti.
- (59) In linea con il punto 508 degli orientamenti, l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento è escluso in generale (punto 25, lettera c)). La misura sostiene l'impianto di specie adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e che soddisfano i requisiti ambientali minimi di cui al punto 509 degli orientamenti, come indicato nel punto 60 di seguito.
- (60) Come spiegato dalle autorità italiane (punto 23), al regime in esame si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi di cui al punto 509 degli orientamenti:
- (a) le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboschimento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 devono essere autorizzati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti

stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;

- (b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri.
- (61) Dalla descrizione degli interventi pertinenti consegue che l'imboschimento in zone sensibili sotto il profilo ecologico è subordinato a condizioni rigorose (punto 25, lettere e) e f)) e che la selezione di specie tiene conto delle condizioni ambientali e climatiche della zona interessata (punto 25, lettere d) e h)). Poiché le specie a rapido accrescimento sono escluse dal finanziamento (punto 25, lettera c)), le condizioni di cui al punto 509, lettera b), quarta e quinta frase, non sono applicabili. Poiché le autorità italiane hanno sostenuto (punto 23) che la possibilità che la forestazione sia resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli non è applicabile al regime notificato, il punto 510 e il requisito specifico di cui al punto 509, lettera c), degli orientamenti non sono applicabili. L'Italia ha inoltre fornito una spiegazione pertinente (punto 23) in merito ai motivi per i quali il punto 509, lettera d), non è applicabile. La Commissione ritiene pertanto che i requisiti stabiliti al punto 509 degli orientamenti siano soddisfatti.
- (62) L'aiuto è limitato al 100% dei costi ammissibili. La condizione del punto 512 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (63) Le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.1.1 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.

Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale (sezione 2.8.1 degli orientamenti).

- (64) Ai sensi del punto 590 degli orientamenti, gli Stati membri devono dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale. Il punto 594 degli orientamenti specifica inoltre che possono essere concessi aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree, qualora l'obiettivo principale delle misure sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale. Come descritto ai punti 19, lettera e) e 22, il relativo intervento nel quadro del regime notificato è volto a ripristinare il paesaggio tradizionale, sostenendo l'abbattimento dei soggetti vegetali e la rimozione degli stessi per creare un ambiente idoneo alla (ri) formazione della brughiera. Le condizioni di cui ai punti 590 e 594 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.

- (65) Come descritto al punto 25, lettere a) e b), in linea con il punto 591 degli orientamenti, non saranno concessi aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dello sfruttamento commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica, né saranno concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.
- (66) L'intensità di aiuto corrisponde al livello massimo stabilito al punto 592 degli orientamenti (punto 20) e i beneficiari della misura sono imprese attive nel settore forestale a norma del punto 593 degli orientamenti, come descritto al punto 8, lettera a)).
- (67) Le specifiche condizioni di cui alla sezione 2.8.1 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.

3.5. Altre condizioni

- (68) La Commissione prende atto del fatto che le imprese in difficoltà sono escluse da qualsiasi sostegno (punto 10) e che l'Italia sospenderà il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario disporrà ancora di un precedente aiuto illegittimo che era stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (punto 11).
- (69) A norma del punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizza soltanto regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto che possono beneficiare di un co-finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di sette anni. Dal punto 6 consegue che tale requisito è soddisfatto.
- (70) Si può quindi concludere che, per quanto riguarda i beneficiari di cui al punto 8, lettera a), il regime di aiuti notificato soddisfa le pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha pertanto deciso di considerare che parte del regime di aiuto notificato non costituisce un aiuto di Stato e di non sollevare obiezioni in relazione all'altra parte del regime, in quanto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004¹⁸ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil Hogan
Membro della Commissione



¹⁸ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).